



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

A tutti i clienti
in indirizzo



[CIRCOLARE MENSILE]

[APRILE/MAGGIO 2012]

Sommario

NUOVI TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DELLE LETTERE DI INTENTO.....
LA NUOVA SOGLIA DI 500 EURO PER LA COMUNICAZIONI BLACK LIST
L'AGEVOLAZIONE ACE PER I SOGGETTI IRPEF.....
DEROGA AL LIMITE PREVISTO PER IL PAGAMENTO IN CONTANTI.....
AUTOTRASPORTATORI, PROROGA 2012 DELLE AGEVOLAZIONI.....
LE PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NEL DECRETO LIBERALIZZAZIONI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE.....
NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO.....
IVIE: IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO.....
CCIAA: DIRITTO CAMERALE 2012.....
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI.....
PEC: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE.....
TARDIVA COMUNICAZIONE PER BENEFICI FISCALI/REGIMI OPZIONALI.....
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI PER SOGGETTI IN LIQUIDAZIONE
DEDUZIONE SPESE DI MANUTENZIONE / RIPARAZIONE
PROROGA DI FERRAGOSTO "A REGIME"
IMU.....
DEDUCIBILITÀ CANONI LEASING.....
IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE "SCUDATE"
APPALTO: RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE.....
STUDI DI SETTORE: ACCERTAMENTO INDUTTIVO.....
INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MARZO 2012.....



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

NUOVI TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DELLE LETTERE DI INTENTO

(Art. 2, comma 4, D.L. n. 16/2012)



I contribuenti in possesso dei requisiti per essere considerati “esportatori abituali” possono richiedere ai loro fornitori di emettere fattura senza addebito dell’Iva attraverso l’emissione e l’invio della c.d. “lettera d’intento”. In tal modo l’esportatore abituale può acquistare beni o di servizi senza l’applicazione dell’imposta, ma entro il limite del plafond di operazioni (all’export ed intracee) realizzate l’anno precedente.

I fornitori che ricevono le lettere d’intento sono tenuti:

- a numerarle progressivamente;
- ad annotarle in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi);
- ad inviare i dati in esse contenuti all’Agenzia delle Entrate, con apposita comunicazione telematica.

Il Decreto Legge n. 16/12 ha modificato la scadenza temporale dell’adempimento che interessa il fornitore quando riceve la lettera di intento. In altre parole:

- fino allo scorso 1° marzo 2012, i fornitori degli esportatori abituali dovevano inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento, indipendentemente sia dalla periodicità della liquidazione Iva, sia dall’avvenuta effettuazione di operazioni fatturate senza applicazione dell’Iva, ossia non imponibili ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c) del DPR n. 633/72;
- dal **2 marzo 2012 l’invio telematico** dei dati relativi alle lettere di intento ricevute può essere **effettuato entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.**

Quindi dal 2 marzo 2012 potrebbero verificarsi le seguenti situazioni:

- qualora il fornitore con **periodicità Iva mensile**, effettui vendite di beni o di servizi senza IVA nello stesso mese in cui ha ricevuto la lettera d’intento, dovrà procedere all’invio telematico della comunicazione **entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento della dichiarazione d’intento;**
- qualora il fornitore con **periodicità Iva trimestrale**, effettui vendite di beni o di servizi senza IVA nello stesso mese in cui ha ricevuto la lettera d’intento, dovrà procedere all’invio telematico della comunicazione **entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di chiusura del trimestre in cui sono state effettuate le operazioni;**



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

- invece, nel caso in cui il fornitore **riceva la lettera di intento**, ma le **prime operazioni senza IVA** siano effettuate **in un mese o trimestre diverso** da quello di ricevimento delle relative lettere d'intento, il nuovo termine per la comunicazione telematica diventa:
 - il giorno **16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni**, nel caso di liquidazione **mensile**,
 - ovvero il giorno **16 del secondo mese successivo a quello del trimestre** in cui sono state effettuate le operazioni, nel caso di liquidazione **trimestrale**.

Dall'interpretazione della norma, parrebbe comunque possibile continuare ad effettuare gli invii telematici entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera di intento.

Sanzioni

E' bene evidenziare che la sanzione inerente l'omessa comunicazione in esame in assenza di operazioni effettuate, (da 258 a 2.065 euro), non potrà essere più applicata, in quanto il solo ricevimento della lettera d'intento, senza che siano state effettuate operazioni non imponibili da IVA, non comporta più l'obbligo di invio telematico all'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, qualora l'esportatore abituale, pur non avendo i requisiti previsti per poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta, effettui ugualmente le predette operazioni non imponibili, scatta la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'esportatore. Di seguito, si riporta uno schema che riepiloga le **sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati**:

Con effettuazione di forniture "regolari"	Sanzione dal 100% al 200% dell'Iva non applicata
Con effettuazione di forniture "irregolari"	Sanzione dal 100% al 200% dell'Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale

Nel caso in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, il cedente/prestatore può accedere all'istituto del ravvedimento operoso, inviando per la prima volta la comunicazione, se omessa, o inviandola corretta, se errata, e versando la sanzione pari ad un ottavo del minimo entro il termine di un anno dalla omissione o dall'errore.

LA NUOVA SOGLIA DI 500 EURO PER LA COMUNICAZIONI BLACK LIST

(Art. 2, comma 8, D.L. n. 16/2012)



Il decreto Semplificazioni ha introdotto l'**esonero** alla **presentazione telematica** della



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

comunicazione relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi **di importo non superiore a 500 euro**, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.

Allo stato attuale, non risulta chiaro se la predetta soglia dei 500 euro debba riferirsi ad ogni singola operazione, ovvero a tutte le operazioni effettuate dal contribuente nel periodo di riferimento. Prudenzialmente, in attesa di chiarimenti ufficiali, è consigliabile seguire la linea interpretativa che valuta tale soglia con riguardo ad ogni singola operazione.

Decorrenza

Altra incertezza riguarda la decorrenza della disposizione: posto che il provvedimento in esame è entrato in vigore lo scorso 2 marzo 2012, rimane tuttavia il dubbio se la nuova disposizione di esonero interessi le operazioni poste in essere a decorrere da tale data, ovvero gli adempimenti realizzati successivamente a tale data.

Anche in questo caso, in assenza di chiarimenti ufficiali, è opportuno scegliere la via più prudente e procedere al vaglio delle operazioni sopra la soglia dei 500 euro a decorrere dalle operazioni poste in essere a partire dal 2 marzo 2012.

La periodicità di presentazione della comunicazione *black list*

La periodicità di presentazione della comunicazione in oggetto è disciplinata come segue:

cadenza TRIMESTRALE	Nei 4 trimestri precedenti non viene superata la soglia di 50.000 euro per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, prestazioni di servizi ricevute, prestazioni di servizi rese). Il periodo è trimestrale anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri sempre che, nei trimestri già trascorsi, abbiano realizzato, per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.
cadenza MENSILE	Nei 4 trimestri precedenti viene superata la soglia di 50.000 euro per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, prestazioni di servizi ricevute, prestazioni di servizi rese). Il superamento in una sola delle categorie comporta: <ul style="list-style-type: none">• l'obbligo di presentazione mensile;• il cambiamento di periodicità per l'intero modello, visto che questo è unico per tutte le operazioni. I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile . Tale scelta vale per l'intero anno solare.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Si ricorda infine che il **termine di presentazione della comunicazione *black list* è l'ultimo giorno del mese successivo il periodo di riferimento (mese/trimestre).**

L'AGEVOLAZIONE ACE PER I SOGGETTI IRPEF

(Decreto attuativo 14 marzo 2012 - Gazz. Uff. n. 66 del 19 marzo 2012 Serie Generale)



Tra le novità introdotte dal Decreto Monti (D.L. 201/2011) vi è la cosiddetta Ace (Aiuto alla Crescita Economica), ossia un'agevolazione a favore delle imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale. Come noto, si tratta di una deduzione dal reddito pari ad un importo idealmente corrispondente al rendimento del capitale proprio investito nell'impresa. Per il 2011 e i successivi due periodi d'imposta tale rendimento è fissato al 3%.

Recentemente un Decreto attuativo ha definito le regole per quantificare l'agevolazione in esame, che varia a seconda che il contribuente sia un soggetto Ires ovvero un **soggetto Irpef**. Con riguardo, infatti, a tali ultimi soggetti, è stato chiarito che **l'agevolazione può essere goduta esclusivamente se il regime contabile adottato** (per obbligo o su opzione) **è quello ordinario** (sono pertanto esclusi i soggetti in contabilità semplificata).

Per le **imprese individuali e le società di persone si assume**, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, (prevista per le società di capitale), **il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio, indipendentemente dal fatto che si tratti di capitale di vecchia ovvero di nuova formazione** e quindi sia antecedente o successivo al 31 dicembre 2010. A tutto il patrimonio netto contabile si applica il rendimento nozionale del 3%. Si evidenzia che **il patrimonio netto** di riferimento dovrà **essere decurtato** di eventuali **prelievi in conto utili** da parte del socio o dell'imprenditore individuale.

L'importo dell'agevolazione come sopra calcolata, costituirà una detrazione dal reddito d'impresa tassabile.

Si veda il seguente **esempio**:

Imprenditore individuale in contabilità ordinaria con patrimonio netto al 31/12/2011 composto dalle seguenti voci:

Capitale proprio:	170.000
Utile esercizio 2011	42.000
Totale patrimonio netto	212.000
meno Prelevamenti c/utili	- 30.000
Valore di riferimento:	182.000
L'agevolazione sarà conteggiata come segue:	182.000 x 3% = 5.460



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Il reddito d'impresa 2011 da tassare sarà decurtato della detrazione ACE di 5.460 euro.

In presenza di altri redditi tassabili, (oltre a quello d'impresa), la quota di reddito detassata per effetto dell'ACE, concorre alla formazione del reddito complessivo su cui calcolare l'aliquota Irpef e le relative detrazioni (carichi di famiglia, da lavoro, per oneri e per canoni di locazione).

Quindi l'agevolazione ACE non è rilevante ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito complessivo del soggetto IRPEF interessato, ma rileva esclusivamente ai fini della determinazione del reddito d'impresa da assoggettare a tassazione.

Infine, l'importo del **rendimento nozionale che supera il reddito d'impresa**:

- per le **persone fisiche**, può essere computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi;
- per le **imprese familiari** e le aziende coniugali è attribuito all'imprenditore e ai collaboratori familiari ovvero al coniuge dell'azienda coniugale in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito;
- per le **società in nome collettivo e in accomandita semplice** è attribuito a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

DEROGA AL LIMITE PREVISTO PER IL PAGAMENTO IN CONTANTI

(Art. 3, commi 1 e 2, D.L. n. 16/2012 - Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 23/03/2012)



E' stata introdotta una deroga al limite previsto per il pagamento in contanti da parte di turisti stranieri. In particolare il D.L. 16/2012 ha previsto che **il divieto di trasferimento di denaro contante** per importi **pari o superiori a 1.000 euro, non operi in caso di acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo, effettuato presso esercenti il commercio al minuto**, o attività assimilate, e presso agenzie di viaggi e turismo, **da persone fisiche** (non soggetti passivi), **di cittadinanza extraeuropea**, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

Tale deroga si rende tuttavia applicabile solo **a condizione che l'impresa italiana** (cedente del bene o prestatrice del servizio):

- acquisisca, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, la **fotocopia del passaporto** dell'acquirente, nonché una sua **autocertificazione attestante che non è cittadino italiano**, né di uno dei Paesi dell'Unione europea e dello Spazio Economico Europeo, oltre a possedere la cittadinanza al di fuori del territorio dello Stato;
- nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, **versi il contante incassato in un conto corrente** a lei stessa intestato presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del passaporto e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso;



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

- qualora intenda aderire alla disciplina in esame, **invii preventivamente** all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione telematica.

AUTOTRASPORTATORI, PROROGA 2012 DELLE AGEVOLAZIONI

(Art. 1, comma 103, L. n. 266/2005 - Agenzia delle Entrate, Comunicato del 26/03/2012)

L'Agenzia delle Entrate **conferma anche per quest'anno** le agevolazioni riconosciute nel 2011 a favore degli autotrasportatori. Si tratta in particolare, delle seguenti misure:

- le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare **nel 2012**, tramite compensazione in F24 (**codice tributo 6793 – anno riferimento 2012**), **fino a 300 euro per ciascun veicolo**, per quanto **versato nel 2011** come **contributo al Servizio Sanitario Nazionale** sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i veicoli adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico **non inferiore a 11,5 tonnellate**;
- per i **trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune** in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una **deduzione forfetaria** di spese non documentate, ai sensi dell'art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir, in misura pari a 56 euro per i trasporti all'interno della regione e delle regioni confinanti, e di 92 euro per i trasporti effettuati oltre tali territori.

LE PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NEL DECRETO LIBERALIZZAZIONI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

(Legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1)



Il 25 marzo scorso il c.d. Decreto "liberalizzazioni" è divenuto legge dello Stato. Nel proseguo si accennano le principali novità dopo le modifiche apportate in sede di conversione in legge.

Art. 3

SRL SEMPLIFICATA

Le caratteristiche del nuovo tipo societario sono le seguenti:

Costituzione: la società si costituisce con contratto o atto unilaterale nella forma dell'atto pubblico. Possono essere soci solamente persone fisiche di età non superiore ai 35 anni.

Il Capitale sociale, da indicarsi nell'atto costitutivo, deve essere **pari ad almeno un euro** e inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato al momento della costituzione. L'organo amministrativo deve essere composto esclusivamente da soci.

È previsto l'esclusivo conferimento in denaro. L'atto costitutivo e l'iscrizione al registro delle imprese



STUDIO CAMPI BOZZOIVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

	<p>sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria, inoltre, non sono dovuti onorari notarili.</p> <p>Cessione quote sociali: è ammessa la cessione di quote solamente nei confronti di soggetti di età non superiore ai 35 anni.</p> <p>Perdita del requisito dell'età: la norma in seguito alla conversione in legge non regola la perdita del requisito dell'età in capo al singolo socio. È da ritenere che il compimento del trentacinquesimo compleanno del singolo socio generi una giusta causa di esclusione fatta salva la trasformazione in un altro tipo societario. Questi aspetti dovrebbero essere disciplinati da un decreto di attuazione.</p> <p>Pubblicità: negli atti, nella corrispondenza e nel sito internet devono essere indicati: la denominazione di "Srl semplificata" l'ammontare del Capitale sociale, la sede e l'ufficio del Registro delle imprese presso cui la società è iscritta.</p> <p>Si resta in attesa di un decreto attuativo che disponga lo statuto standard della società e individui i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.</p>
Art. 9	<p>ABOLIZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI E OBBLIGO DI PREVENTIVO DI SPESA</p> <p>Sono abrogate le tariffe professionali.</p> <p>Con decreto ministeriale da emanarsi entro il 23 luglio 2012 saranno determinati i parametri da utilizzare in caso di liquidazione delle parcelle in sede giurisdizionale.</p> <p>Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano a rendersi applicabili le tariffe.</p> <p>Il compenso della prestazione dovrà essere pattuito, con il cliente, al momento del conferimento dell'incarico fornendo le informazioni necessarie in tema di complessità dell'incarico e di possibili oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla sua conclusione.</p> <p>Inoltre, il professionista deve rendere noto al cliente i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.</p>
Art. 9	<p>TIROCINIO PROFESSIONALE</p> <p>Viene stabilita la durata massima del tirocinio per l'accesso a professioni regolamentate in 18 mesi che, relativamente ai primi 6, potrà essere svolto durante il periodo universitario previa convenzione tra i Consigli nazionali degli Ordini e il Ministero dell'Istruzione. Viene introdotta la previsione di un rimborso spese forfettario a decorrere dal settimo mese di tirocinio</p>
Art. 9-bis	<p>SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)</p> <p>Viene previsto un numero minimo di soci pari a 3. Il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale devono essere tali da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e nelle decisioni sociali. Il venir meno di tale requisito comporta lo scioglimento della società e la cancellazione dall'albo, a meno che la maggioranza dei 2/3 non venga ripristinata nel termine di 6 mesi.</p> <p>Tra i requisiti che l'atto costitutivo deve prevedere viene inserito quello consistente nella stipula di una polizza professionale per i danni civili causati dal singolo socio professionista.</p>



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Art. 57 IMPONIBILITÀ CESSIONI/LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI

Fermo restando, in generale, il regime di esenzione dall'Iva per le locazioni e per le cessioni di fabbricati ad uso abitativo, vengono introdotte **ulteriori ipotesi in cui tali operazioni possono essere imponibili.**

Locazioni: si stabilisce che risultino **imponibili ad Iva (10%)**, le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia **espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione**, e che abbiano ad oggetto:

- **fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni**, effettuate in attuazione di **piani di edilizia abitativa convenzionata** (purché il locatore sia l'impresa che li ha costruiti o che vi ha effettuato interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo del patrimonio);
- fabbricati di **civile abitazione destinati ad alloggi sociali**, come definiti dal D.M. del 22 aprile 2008.

Cessioni: si stabilisce che **siano imponibili ad Iva** (oltre alle cessioni di immobili abitativi operate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento), anche le cessioni, per le quali nel relativo atto il **cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione:**

- locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei **piani di edilizia residenziale convenzionata;**
- destinati ad **alloggi sociali.**

NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO

(Direttiva Equitalia n. 7/2012 - Art. 1, D.L. n. 16/2012 - D.L. n. 201/2011)

Con diverse disposizioni, il legislatore ha introdotto nuove misure per agevolare tutti quei contribuenti che, purtroppo, si trovano in una **temporanea situazione di obiettiva difficoltà** con il pagamento dei tributi iscritti a ruolo. Di seguito si propone una sintesi delle principali novità in materia di riscossione, i cui effetti si applicano a decorrere **dal 2 marzo 2012**.

La domanda a Equitalia	Il modulo per la rateazione dovrà essere compilato e presentato all'Agente della riscossione che ha emesso la cartella ed è reperibile dal sito www.gruppoequitalia.it accedendo alla sezione "strumenti" e successivamente "modulistica".
Debiti fino ad euro 20.000	È stata elevata da 5.000 a 20.000 euro la soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere concessa a semplice istanza di parte ovvero, senza la presentazione dei documenti comprovanti la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Cosa richiedere	Nella domanda è possibile richiedere l'ulteriore dilazione da 12 a 72 rate . Per importi fino ad Euro 20.000 il numero massimo di rate concedibili è stato elevato a 48 , fermo restando, in ogni caso, il limite minimo di 100 euro per ogni rata, salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà.
Le rate	le situazioni di difficoltà temporanea e reversibile consentiranno ai contribuenti di rivedere i propri piani di dilazione nei pagamenti delle imposte previa una rideterminazione del piano di restituzione della quota capitale e dei relativi interessi. Nel sistema previgente il piano di dilazione potevano prevedere la rata crescente solo nel caso della proroga di una dilazione già concessa, ovvero qualora il contribuente riusciva a dimostrare il peggioramento del suo stato di difficoltà finanziaria. L'innovazione riguarda, in buona sostanza, la possibilità per le nuove procedure, di richiedere la rata crescente ovvero, la rata costante già nella domanda di compilazione. Per quanto concerne, invece, i piani di rateazione già emessi alla data del 2 marzo 2012 a rata costante, non vengono modificati, a meno che il contribuente ottenga una proroga della dilazione (a tal fine, egli deve dimostrare il peggioramento del suo stato di difficoltà finanziaria).
Divieto di iscrizione di ipoteche	Dal 2 marzo 2012, vige il divieto di iscrizione delle ipoteche in presenza di un piano di rateazione accordato da Equitalia. In altre parole, nel momento in cui il contribuente chiede la dilazione degli importi, l'ipoteca può essere adottata solo se la richiesta viene respinta. Rimangono ferme, tuttavia, le ipoteche eventualmente già disposte prima della presentazione della domanda.
Debiti fino ad Euro 50.000	Le istanze di dilazione presentate dalle società e dai soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, vengono esaminate valutando la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà mediante l'applicazione dei parametri costituiti dall'Indice di Liquidità e dall'Indice Alfa che, per determinati importi, necessitano della relazione sottoscritta da un professionista abilitato. A tal proposito è stato umentato da 25.000 a 50.000 euro il limite , a favore dei suddetti soggetti in contabilità ordinaria, per non presentare , unitamente alla domanda di dilazione, la relazione sottoscritta di un professionista abilitato sulla situazione patrimoniale del contribuente (strumentale all'illustrazione degli indici di liquidità Alfa).
Gli indici	In caso di calcolo degli indici, l'indice Alfa (debito complessivo/valore della produzione * 100) non è più un requisito di accesso alla dilazione, ma non solo un



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

	parametro per determinare il numero delle rate . Per accedere alla dilazione , sarà sufficiente dimostrare di avere un indice di liquidità inferiore ad 1 .
Situazione economica	In caso di comprovato peggioramento della situazione economica il contribuente può chiedere un'ulteriore dilazione fino a 72 rate
La decadenza	La decadenza si verifica solo se il debitore non paga due rate consecutive del piano di dilazione
Il calcolo	Sul sito internet www.gruppoequitalia.it , nella sezione "strumenti" è disponibile uno strumento che permette di calcolare l'importo della rata. Per utilizzarlo, è necessario inserire l'importo da rimborsare e il numero di rate che intende pagare.

IVIE: IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO

(D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.)



Con il c.d. "decreto Salva Italia", è stata istituita l'IVIE, un'imposta patrimoniale sugli immobili esteri.

Tale imposta, a carico delle persone fisiche residenti nel territorio italiano (a prescindere che abbiano o meno cittadinanza italiana), è **dovuta anche per il periodo di imposta 2011** e sarà assolta in sede di modello UNICO.

Misura dell'imposta

L'imposta in oggetto è stabilita nella misura dello **0,76% del valore degli immobili** di cui trattasi e non risulta dovuta se l'importo non supera euro 200, dopo aver dedotto l'imposta patrimoniale pagata all'estero.

È prevista una differenziazione territoriale in riferimento alla base imponibile:

- **per gli immobili situati in paesi appartenenti all'Unione europea o in paesi aderenti allo Spazio economico europeo** che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, **il valore della base imponibile è quello catastale**, come determinato e rivalutato nel paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale;
- **per gli immobili situati in paesi extra Ue** rileva, come base imponibile, **il costo di acquisto** e, in mancanza, **il valore di mercato stimato** nel luogo in cui è presente l'immobile.

Termine di pagamento

L'imposta dovuta per il 2011 dovrà essere assolta in sede di dichiarazione dei redditi e quindi **entro il prossimo 16 giugno 2012**.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Documentazione

Ai fini del calcolo dell'imposta sarà necessario reperire tutta la documentazione relativa agli immobili in oggetto e, in particolare:

- la certificazione del pagamento di imposte nello stato estero (in relazione alla quale dovrebbe risultare il valore catastale dell'immobile);
- l'estratto catastale dell'immobile se situato in paesi appartenenti all'Unione europea o in paesi aderenti allo Spazio economico europeo;
- l'atto di acquisto o altra documentazione utile a determinare il valore dell'immobile se situato in paesi extra Ue.

CCIAA: DIRITTO CAMERALE 2012

(Nota Min. Sviluppo Economico n. 255658 del 27/12/2011)



Con la nota in epigrafe, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha confermato per quest'anno le misure del diritto annuale già applicate nel 2011. Pertanto, non verrà pubblicato il consueto Decreto che è da intendersi sostituito dalla suddetta nota.

Si ricorda che **il diritto camerale è dovuto annualmente** alla Camera di Commercio da parte di tutte le **imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno**, nonché dalle **imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell'anno di riferimento**.

Il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio di ogni anno.

Soggetti obbligati

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:

- le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- le società semplici agricole;
- le società semplici non agricole;
- le società cooperative e consorzi;
- gli enti economici pubblici e privati;
- le aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/00;
- i Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- le società di persone (Snc, Sas);
- le società tra avvocati D.Lgs. n.96/01;
- le imprese estere con unità locali in Italia;



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

- le Srl (anche unipersonali), Spa e Sapa;
- le società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Si ricorda che il Decreto 21.4.11 del MISE ha introdotto **l'obbligo di pagare il diritto annuale anche per i soggetti iscritti solo nel Repertorio Economico Amministrativo (REA).**

Pertanto, le associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano attività d'impresa, agricola o commerciale, non esclusiva o prevalente, **devono versare un diritto annuale di 30 euro.** Il tributo dovuto dalle società semplici non agricole e dalle società tra avvocati è pari alla misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato (200 euro); quello a carico delle società semplici agricole è ridotto alla metà (100 euro).

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un **provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa** nell'anno 2011 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano **cessato l'attività nel corso del 2011** e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2012;
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il **bilancio finale di liquidazione nell'anno 2011** e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2012;
- le **cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento** (ex art.2545-septiesdecies c.c.) **nell'anno 2011.**

Misura del diritto

Come anticipato in premessa, **gli importi del diritto annuale 2012**, sono immutati rispetto agli importi dovuti per il 2011.

In particolare gli importi dovuti sono:

Imprese di nuova iscrizione

Dal 1° gennaio 2012 si applicano i seguenti importi:

Tipologia d'impresa/società	sede	U. locale
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati)	200,00	40,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese	88,00	18,00
Società semplici agricole	100,00	20,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero		110,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc..)	30,00	



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Imprese già iscritte

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 18 giugno 2012, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Sezione speciale

Tipologia d'impresa/società	importo
Imprese individuali	88,00
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	110,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.)	30,00
Soggetti semplici con ragione sociale agricola	100,00
Soggetti semplici con ragione sociale non agricola	200,00
Società tra avvocati (D.Lgs. n.96 del 2 febbraio 2001, art.16)	200,00

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

Sezione ordinaria

Le modifiche normative introdotte all'art.18 co.4 della L. n. 580 del 29/12/93, dal co.19 dell'art.1 del D.Lgs. n.23 del 15 febbraio 2010, comportano un obbligo di pagamento di un diritto annuale in misura fissa per la sede delle imprese individuali iscritte in sezione ordinaria, e quindi per l'anno 2012 gli importi per le imprese iscritte in sezione ordinaria sono così determinati:

- **imprese individuali** iscritte nella sezione ordinaria versano un diritto annuale fisso pari a:
 - 200,00 euro per la sede legale
 - e un diritto di 40,00 euro per ciascuna unità locale.
- **tutte le altre imprese** iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale versano un **importo commisurato al fatturato complessivo** realizzato dall'impresa nell'anno precedente.

Il diritto annuale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2011, la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella.

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello IRAP 2012.

Aliquote in base al fatturato 2011 ai fini Irap		
fatturato		aliquote
da euro	a euro	
0	100.000,00	200,00 euro (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015%
oltre 250.000	500.000,00	0,013%
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un max. di € 40.000,00)

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un **diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200,00 euro per ciascuna unità locale**. A tal fine, si ricorda che l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali; in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali.

Se sono dovuti **diritti a più Camere di Commercio**, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2012 e il **codice tributo 3850**;

Le unità locali e le sedi secondarie di **imprese con sede principale all'estero** devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 110,00 euro.

Arrotondamenti

Con la nota n.19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa su un **unico arrotondamento finale**, mentre nei calcoli intermedi per la sede e per le eventuali unità locali dovranno essere mantenuti cinque decimali.

L'importo finale da versare alla Camera di Commercio **va comunque espresso in unità di euro**, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite.

Mancato pagamento

Si ricorda che il pagamento del diritto annuale è condizione essenziale per il rilascio delle



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

certificazioni da parte dell'Ufficio Registro Imprese. Quindi, in caso di mancato pagamento il sistema informatico delle CCIAA non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Modalità di pagamento

Da ultimo si ricorda che il versamento del diritto annuo, da indicare nella sezione ICI ed altri tributi locali del mod. F24, è compensabile con altre voci a credito presenti nella delega unificata.

I codici da indicare sono:

- codice ente locale VI;
- codice tributo 3850;
- anno di riferimento 2012.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Scadenza del 30 giugno 2012



Come noto, il c.d. "Decreto sviluppo", (art.7, co.2, lett. da dd) a gg) del D.L. n. 70 del 13/5/2011, convertito in legge con modificazioni, dall'art.1, co.1 L. n.106 del 12/7/2011", ha "riaperto" la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni sociali e dei terreni detenuti al di fuori del regime di impresa.

Il maggior valore dei suddetti beni, che si determina a seguito della rivalutazione, potrà essere utilizzato dal contribuente in sede di determinazione dell'eventuale plusvalenza (magari a seguito di cessione) da assoggettare a tassazione ai sensi dell'art. 67 del testo unico delle imposte sul reddito.

A differenza delle precedenti rivalutazioni, in questa occasione il Legislatore ha previsto la **possibilità** di poter utilizzare **l'imposta sostitutiva versata in una precedente rivalutazione in compensazione di quanto nuovamente dovuto**.

Contribuenti potenzialmente interessati

I soggetti potenzialmente interessati dalla rivalutazione in commento sono tutti coloro che possono originare un "reddito diverso"; in particolare:

- le persone fisiche, con riferimento alle sole operazioni non rientranti nell'esercizio d'impresa;
- le società semplici;
- le società di fatto che non hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali in quanto equiparate alle società semplici ex art.5, co.2, lett. b), Tuir;
- gli enti non commerciali;



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

- i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Partecipazioni

Per partecipazioni si intendono:

- le azioni;
- le quote di partecipazione al capitale sociale;
- i diritti e titoli che danno diritto all'acquisto delle partecipazioni.

Le partecipazioni **devono essere possedute al 1° luglio 2011** e, alla stessa data, non devono essere negoziate in mercati regolamentati.

Per procedere alla rivalutazione delle partecipazioni è necessario procedere alla redazione ed asseverazione di una perizia di stima della società. Tale perizia dovrà essere effettuata da soggetti autorizzati, quali dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori e periti iscritti alle Camere di commercio. La suddetta perizia dovrà essere predisposta ed asseverata entro il prossimo **30 giugno 2012**.

Il costo della perizia è a carico del possessore della partecipazione che lo potrà portare in aumento del costo o valore della propria partecipazione. Qualora, invece, tale costo fosse sostenuto dalla società oggetto di valutazione, questa potrà portarlo in deduzione del proprio reddito in cinque quote, di pari importo, a partire dall'esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

L'imposta sostitutiva, pari al 4% o al 2%, a seconda che si affranchi una partecipazione qualificata o meno, **deve essere versata non oltre il termine del 30 giugno 2012** (2 luglio 2012, in quanto il 30/6 cade in sabato).

In alternativa, il versamento può avvenire anche in **3 rate annuali di pari importo**, sulle quali, però, saranno dovuti gli **interessi legali nella misura del 3%**.

PEC: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE

Art. 37, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5



Come si ricorderà, il D.L. n. 185/08 aveva previsto che entro il 29 novembre 2011 tutte le imprese costituite in forma societaria dovessero comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), qualora non vi avessero già provveduto all'atto di iscrizione in Camera di Commercio.

L'art. 37 del D.L. n. 5/12 ha poi disposto la proroga del suddetto termine di comunicazione al **30 giugno 2012** per tutte le società che alla data del 10 febbraio 2012 non lo avessero ancora comunicato. La L. n. 35 del 4/4/12, di conversione con modificazioni del D.L. n. 5/12, ha sostituito integralmente il testo dell'art. 37, non prevedendo più la proroga fino al 30 giugno 2012.

In tale sede è stato stabilito che l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Soltanto decorsi i tre mesi senza che l'impresa abbia provveduto all'iscrizione dell'indirizzo PEC, verrà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo va da 206,00 a 2.065,00 euro in capo a ciascun amministratore in carica.

Si ricorda che l'indirizzo Pec dei soggetti tenuti alla comunicazione al Registro imprese è consultabile dalla visura camerale.

TARDIVA COMUNICAZIONE PER BENEFICI FISCALI/REGIMI OPZIONALI

(Art. 2, comma 1, DL n. 16/2012 conv. dalla L. n. 44/2012 – c.d. Decreto “Semplificazioni fiscali”)



La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

A tal fine è necessario che il contribuente:

- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente l'importo della sanzione nella misura di 258 euro, tramite il modello F24, senza possibilità di compensare il dovuto con eventuali crediti a disposizione.

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI PER SOGGETTI IN LIQUIDAZIONE

(Art. 2, comma 5, DL n. 16/2012 conv. dalla L. n. 44/2012 – c.d. Decreto “Semplificazioni fiscali”)



Viene confermato, per le società in liquidazione, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo ante liquidazione, **entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data “in cui si determinano gli effetti dello scioglimento** della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile” e non più, quindi, alla data “in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione”.

In altre parole ora i 9 mesi decorrono, in generale, **dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa** e, nell'ipotesi di liquidazione disposta dall'assemblea dei soci ex n. 6 del citato art. 2484, dalla data di iscrizione della relativa delibera.

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Per le ditte individuali i 9 mesi decorrono dalla data indicata nel mod. AA9/10.

DEDUZIONE SPESE DI MANUTENZIONE / RIPARAZIONE

(Art. 3, comma 16-quater, DL n. 16/2012 conv. dalla L. n. 44/2012 – c.d. Decreto “Semplificazioni fiscali”)



Come noto, ai sensi dell’art. 102, comma 6, TUIR, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, se non imputate ad incremento del valore dei relativi beni, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi.

Con la conversione in legge del decreto in esame è stato soppresso l’obbligo di raggugliare il valore dei beni acquistati e ceduti nell’esercizio, alla durata del possesso dei beni medesimi.

Tale modifica **decorre dal periodo d’imposta in corso al 29.4.2012** (data di entrata in vigore della legge di conversione).

Pertanto, **dal bilancio relativo all’esercizio 2012**, (esercizio coincidente con l’anno solare), **la base di calcolo sulla quale confrontare l’importo delle manutenzioni e riparazioni fiscalmente deducibili, non terrà conto del valore di quei beni che sono stati acquistati e ceduti.**

PROROGA DI FERRAGOSTO “A REGIME”

(Art. 3-quater, DL n. 16/2012 conv. dalla L. n. 44/2012 – c.d. Decreto “Semplificazioni fiscali”)



In sede di conversione in legge del Decreto, è stato disposto che gli **adempimenti fiscali ed i versamenti** di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, D. Lgs. n. 241/97, (imposte sui redditi e addizionali, iva, contributi previdenziali ecc...), che scadono nel periodo 1.8 – 20.8 di ogni anno, **possono essere effettuati entro il 20.8 dello stesso mese**, senza alcuna maggiorazione.

IMU

(Art. 4, commi 1-ter, 5, 5-bis e 12-quinquies, DL n. 16/2012 conv. dalla L. n. 44/2012 – c.d. Decreto “Semplificazioni fiscali”)



Di seguito sono riportate le principali modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte con la conversione in legge del Decreto in commento. In particolare:

- a) **esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani.** Le Province autonome di Trento / Bolzano possono



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

- assoggettare ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale nel rispetto del limite delle aliquote IMU nonché prevedere esenzioni, detrazioni o deduzioni;
- b) gli immobili esenti da IMU sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi e relative addizionali;
- c) per i **fabbricati rurali** da dichiarare al Catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012 il versamento dell'imposta dovuta per il 2012 va effettuato in **unica soluzione entro il 16.12.2012**;
- d) per l'individuazione degli immobili da assoggettare ad IMU restano ferme le definizioni contenute ai fini ICI, quali:
- per **abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**;
 - le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare trovano applicazione **per un solo immobile** nel caso in cui i componenti dello stesso abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi siti nel territorio comunale;
- e) riduzione al **50% della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati e per i fabbricati storico – artistici ex art. 10, D.lgs. n. 42/2004;
- f) aumento da 130 a 135 del moltiplicatore per i terreni agricoli. Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da IAP (imprenditori agricoli professionali) iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è fissato a 110;
- g) i **Comuni possono considerare abitazione principale l'immobile non locato** posseduto da:
- **anziani / disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero / sanitari**;
 - cittadini italiani non residenti;
- h) con specifico DM possono essere individuati i Comuni nei quali è applicabile l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, sulla base dell'altitudine ovvero della redditività degli stessi;
- i) per il versamento della **prima rata 2012**, (50% del dovuto), **si applicano le aliquote di base e la detrazione prevista per l'abitazione principale**.
A dicembre 2012 sarà versato il saldo dell'imposta dovuta con conguaglio sulla prima rata.
Per il 2012 l'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze può essere versata (facoltà) in 3 rate, ciascuna pari a 1/3 dell'imposta calcolata applicando le aliquote di base e la detrazione per l'abitazione principale, di cui:
- **la 1°, entro il 18.6.2012** (il 16.6 è sabato);
 - **e la 2°, entro il 17.9.2012** (il 16.9 è domenica);
 - **la 3° rata, entro il 17.12.2012** (il 16.12 è domenica) a saldo, con conguaglio sulle precedenti rate;
- j) il versamento dell'IMU a saldo (16.12) può essere effettuato anche tramite apposito bollettino postale;

Dott. Giuseppe Ivaldi
 Dott. Paolo Bozzo
 Dott. Michele Moggia
 Dott. Giovanni Bozzo

- k) con un apposito DPCM da emanare entro il 10.12.2012 sulla base del gettito della prima rata e dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali potranno essere modificate:
- le aliquote IMU e le relative variazioni;
 - la detrazione prevista per l'abitazione principale;
- l) è prorogato al 30.9.2012 il termine previsto a favore dei Comuni per l'approvazione e la modifica delle delibere / regolamenti IMU;
- m) è introdotta la **dichiarazione ai fini IMU**, da presentare **entro 90 giorni dalla data in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio ovvero sono intervenute variazioni** rilevanti ai fini IMU, utilizzando l'apposito modello di prossima approvazione.
- n) ai fini IMU l'assegnazione della casa coniugale, disposta da un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, "si intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione".

DEDUCIBILITÀ CANONI LEASING

(Art. 4-bis, DL n. 16/2012 conv. dalla L. n. 44/2012 – c.d. Decreto "Semplificazioni fiscali")



Sono stati modificati gli artt. 54, comma 2 e 102, comma 7, TUIR che disciplinano la deducibilità dei canoni di leasing.

In particolare, in base alla nuova formulazione, **la deducibilità dei canoni di leasing dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, non è più subordinata alla durata minima del contratto.**

Da quanto sopra deriva quindi che, in relazione al **reddito d'impresa**, i canoni di leasing possono essere dedotti:

- senza alcun vincolo circa la durata minima del contratto;
- in un lasso di tempo che **non può essere inferiore**:
 - ai 2/3 del periodo di ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, per la generalità dei beni mobili;
 - ai 2/3 e comunque almeno 11 anni ovvero 18 anni se i 2/3 del periodo di ammortamento risultano, rispettivamente, inferiori o superiori a tali soglie, per i beni immobili;
 - all'intero periodo d'ammortamento per i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, TUIR.

Per quanto riguarda i **lavoratori autonomi** la deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo **non inferiore**:

- **alla metà del periodo di ammortamento** corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un **minimo di otto anni e un massimo di quindici** se lo stesso ha per oggetto **beni immobili**;

Dott. Giuseppe Ivaldi
 Dott. Paolo Bozzo
 Dott. Michele Moggia
 Dott. Giovanni Bozzo

- ovvero all'intero periodo di ammortamento, qualora il leasing abbia ad oggetto veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, TUIR.

Le predette disposizioni si applicano ai **contratti stipulati a decorrere dal 29.4.2012** (data di entrata in vigore delle legge di conversione). Ai contratti già in corso a tale data restano quindi applicabili la regole previgenti.

IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE "SCUDATE"

(Art. 8, commi 16, lett. da a) a d) e 17, DL n. 16/2012 conv. dalla L. n. 44/2012 – c.d. Decreto "Semplificazioni fiscali")



Come noto, il DL n. 201/2011, c.d. "Salva Italia", ha introdotto un'imposta di bollo speciale annuale del 4‰ applicabile alle attività "scudate". La predetta imposta, per il 2012 e 2013, è pari rispettivamente al 10‰ e al 13,5‰.

Nell'iter di conversione in legge è stato previsto che:

- a) il versamento dell'imposta riferita al valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente sia effettuato al **16.7 di ciascun anno** (prima era al 16.2 di ogni anno). Per il **2012 il versamento va effettuato entro il 16.5.2012**;
- b) se nel corso dell'anno viene meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta va applicata al valore delle attività finanziarie in relazione al periodo in cui il conto/rapporto ha fruito della segretazione.

APPALTO: RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE

(Art. 2, co. 5-bis, DL n. 16/2012 conv. dalla L. n. 44/2012 – c.d. Decreto "Semplificazioni fiscali")



Nell'appalto di opere o di servizi, il **committente** imprenditore o datore di lavoro è **obbligato in solido con l'appaltatore e con ciascun subappaltatore entro due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate** nell'ambito dell'appalto, se non dimostra di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento (art. 35, comma 28, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche con L. 4 agosto 2006, n. 248).

STUDI DI SETTORE: ACCERTAMENTO INDUTTIVO

(Art. 8, commi 4-5, DL n. 16/2012 conv. dalla L. n. 44/2012 – c.d. Decreto "Semplificazioni fiscali")



È ammesso l'**accertamento induttivo** nei casi di:



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

- **omessa** presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore;
- presentazione dello stesso con **dati omessi o infedeli** (se deriva una **differenza superiore al 15 per cento o comunque a 50.000 euro tra i ricavi o compensi stimati** applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione);
- indicazione di **cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti**.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MARZO 2012

(Istat, Comunicato, 13/04/2012)



In L'istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **marzo 2012**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 105,2. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+3,2%**.

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Documento chiuso in redazione in data 15/05/2012

Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa ed opportunamente modificato dallo STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.